

REGIONE		ABRUZZO	ABRUZZO EXTRAFUS
LEGGE		Legge Regionale 23 dicembre 2014, n. 46	L.R. 22 agosto 2022, n. 25
1. PRINCIPI	A. Obiettivi e finalità	<p>TITOLO I (Adeguamento all'ordinamento europeo) Art. 1 (Finalità')</p> <p>TITOLO VIII (Attuazione della normativa sugli aiuti di stato in materia culturale e in materia ambientale attraverso il contratto di sviluppo locale) CAPO I (Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo) Art. 18 (Principi generali e finalità')</p> <p>La legge nel suo complesso ha lo scopo di assicurare la conformità alla normativa europea di diverse materie (medicinali, diritti dei pazienti, benessere degli animali, etc.). Il CAPO I del TITOLO VIII è la sezione dedicata alla materia dello spettacolo dal vivo e ha lo scopo di assicurare la conformità alla normativa europea sugli aiuti di Stato. All'art 18 (Principi generali e finalità) lo spettacolo dal vivo è riconosciuto quale fattore fondamentale di crescita e sviluppo sociale e civile per la popolazione. Qui vengono anche definiti i fini degli interventi regionali, in particolare: promozione e diffusione dello spettacolo dal vivo, valorizzazione delle espressioni artistiche, promozione del patrimonio storico e popolare, agevolazione all'innovazione e all'impresa, formazione, avvicinamento del pubblico, realizzazione di iniziative speciali.</p>	<p>Art. 1 (Finalità')</p> <p>Art. 2 (Funzioni della Regione)</p> <p>la legge predispone i principi alla base del sistema di finanziamento regionale per tutte le organizzazioni che operano nel settore teatrale e che non percepiscono contributi a valere sul FUS. Questa legge va letta come integrativa della legge 46/2014 che regola il finanziamento regionale alle organizzazioni che percepiscono contributi a valere sul FUS.</p> <p>La legge ha l'obiettivo di promuovere e valorizzare le attività culturali e in particolar modo quelle teatrali riconosciute come fattore di sviluppo economico, sociale e come strumento di formazione. La legge definisce le tipologie di intervento teatrale finanziabili dalla regione intervenendo a sostegno dei soggetti che non beneficiano dei contributi FUS (Articolo 1 Finalità).</p> <p>La Regione esercita funzioni di sostegno, coordinamento e impulso promozionale alle attività teatrali sostenendo la produzione, la programmazione, la promozione e la formazione (professionale e del pubblico), opera per la salvaguardia dei principi di libera concorrenza, favorisce la crescita economica degli organismi teatrali e sostiene progetti di ospitalità. (Art. 2 Funzioni della Regione).</p> <p>Tra le funzioni della Regione è posta particolare attenzione alla formazione del pubblico e dei giovani.</p>
	B. Strumenti di programmazione	<p>TITOLO VIII (Attuazione della normativa sugli aiuti di stato in materia culturale e in materia ambientale attraverso il contratto di sviluppo locale) CAPO I (Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo) Art. 20 (Programmazione degli interventi)</p> <p>La programmazione avviene attraverso il Programma triennale dello spettacolo dal vivo. Il Programma individua: priorità, linee di indirizzo e obiettivi, ripartizione delle risorse tra ambiti di intervento, criteri per il finanziamento degli interventi e procedure di monitoraggio. Annualmente la giunta approva atti di indirizzo sui quali il Servizio competente in materia di cultura emana avvisi pubblici.</p>	nessun riferimento
	C. Strumenti di consultazione	<p>TITOLO VIII (Attuazione della normativa sugli aiuti di stato in materia culturale e in materia ambientale attraverso il contratto di sviluppo locale) CAPO I (Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo) Art. 18 (Principi generali e finalità')</p> <p>Art. 21 (Commissione tecnica per la valutazione degli interventi)</p> <p>Gli interventi regionali sono definiti con la collaborazione con enti locali e in concorso con altri soggetti pubblici e privati. La legge prevede la costituzione di una Commissione tecnica per la valutazione degli interventi composta da tre membri individuati tra il personale regionale che può essere supportata da un massimo di cinque esperti esterni all'Amministrazione regionale nominati dal vertice del dipartimento (uno per ciascun ramo di attività). Il Dipartimento competente in seno alla Regione ha totale discrezionalità nella nomina dei cinque esperti esterni. La Commissione si occupa della valutazione delle istanze presentate e ammesse per finanziamento regionale.</p>	<p>Art. 6 (Commissione tecnica di valutazione)</p> <p>La legge prevede la costituzione di una Commissione tecnica per la valutazione degli interventi composta da cinque membri: tre individuati tra il personale regionale e due esperti di comprovata esperienza nel settore teatrale. La Commissione si occupa della valutazione delle istanze presentate e ammesse per finanziamento regionale (Art 6 Commissione tecnica di valutazione).</p>
	D. Ambiti	<p>TITOLO VIII (Attuazione della normativa sugli aiuti di stato in materia culturale e in materia ambientale attraverso il contratto di sviluppo locale) CAPO I (Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo) Art. 19 (Definizioni)</p> <p>La legge classifica lo spettacolo dal vivo come "attività di rappresentazione teatrale, musicale e coreutica nonché di spettacolo viaggiante"</p>	<p>Art. 1 (Finalità')</p> <p>La legge regola gli interventi della regione a sostegno del comparto teatrale per i soggetti che non beneficiano del FUS.*</p> <p>*La legge in questione si riferisce solo all'ambito teatro, mentre legge 46/2014 (cui si collega), regola il finanziamento regionale alle organizzazioni che percepiscono contributi a valere sul FUS per tutti gli ambiti dello spettacolo dal vivo</p>
REGIONE		BASILICATA	BOLZANO
LEGGE		L.R. 12 dicembre 2014, n. 37 <i>Legge aggiornata e coordinata con:</i> L.R. 17 aprile 2015, n. 16	Legge provinciale 27 luglio 2015, n. 9
1. PRINCIPI	A. Obiettivi e finalità	<p>Art. 1 (Principi generali) Art. 2 (Obiettivi strategici e strumenti)</p> <p>La Regione Basilicata riconosce nello spettacolo uno strumento fondamentale di espressione artistica e per aggregazione e integrazione sociale, sviluppo economico e occupazione, identità dei territori. Promuove intese con lo Stato e gli Enti locali e favorisce l'apporto degli operatori privati, sviluppando la programmazione integrata degli interventi, la consultazione e il coordinamento, anche con le università, e con l'Associazione Generale Italiana dello Spettacolo (AGIS). Considera il partenariato pubblico-privato la modalità privilegiata per la realizzazione di progetti. Gli interventi sono rivolti in particolare a produzione, circuitazione, mobilità e formazione del pubblico e perseguono la più ampia partecipazione e un'equilibrata distribuzione dell'offerta sul territorio con attenzione alle aree meno servite e svantaggiate. La legge elenca gli obiettivi, in sintesi: favorisce qualità dell'offerta anche internazionale e multidisciplinare, pluralità, innovazione, interazione tra spettacolo e filiera culturale, educativa e del turismo; persegue e favorisce il riequilibrio territoriale, sostiene la capacità di operare in rete, il ricambio generazionale, strategie innovative idonee a raggiungere un pubblico nuovo e diversificato. Si indicano alcuni obiettivi strategici: la valorizzazione delle specificità del patrimonio culturale diffuso, la promozione di produzione e di diffusione dello spettacolo, il sostegno delle "eccellenze artistiche regionali", il sostegno dell'imprenditoria giovanili; e le modalità di programmazione: la programmazione triennale, la pianificazione annuale, l'Osservatorio inteso come strumento di supporto alla programmazione regionale (vedi i campi di analisi dedicati, si rimanda all'articolo 2 e 3 per una visione d'insieme).</p>	<p>Art. 1 (Finalità')</p> <p>La legge riguarda il complesso delle attività culturali La Provincia riconosce il diritto all'attività e alla partecipazione culturale in quanto espressione di esigenze, condizioni di vita e opportunità individuali e sociali. La legge salvaguarda le tradizioni, il patrimonio culturale locale, lo sviluppo delle arti, dell'economia creativa e dell'innovazione. In particolare, la provincia sostiene lo sviluppo culturale dei gruppi linguistici tedesco, italiano e ladino ai sensi dell'Accordo di Parigi del 5 settembre 1946 tra Italia e Austria, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol, la Costituzione e alle convenzioni UNESCO ratificate nella materia, nel pieno rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dell'ONU. La Provincia sostiene quindi anche o spettacolo dal vivo (produzione, circuitazione, formazione), perseguendo la più ampia partecipazione del pubblico e promuove gli osservatori locali e promuove o cura direttamente l'acquisto, la costruzione, la gestione e il mantenimento di sale di sale teatrali o polifunzionali istituisce un registro provinciale delle artiste e degli artisti.</p>
	B. Strumenti di programmazione	<p>Art. 2 (Obiettivi strategici e strumenti) Art. 8 (Programma regionale per lo spettacolo) Art. 9 (Piano annuale per lo spettacolo) Art. 10 (Osservatorio regionale per lo Spettacolo)</p> <p>Gli strumenti di programmazione che la legge individua "al fine di regolare gli strumenti d'impatto e rafforzare l'azione di governance", sono la programmazione triennale, la pianificazione annuale e relative dotazioni finanziarie e l' Osservatorio, inteso come supporto alla programmazione e di monitoraggio. In intesi: i programmi triennali (anche alla luce dei programmi approvati) indicano la visione generale, contengono una valutazione del triennio precedente e le considerazioni e le scelte che portano al nuovo programma, i Piani annuali rappresentano lo strumento operativo ovvero il "regolamento" che di anno in anno definisce i parametri per accedere al sostegno. Nel dettaglio: il Programma regionale per lo spettacolo è approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta, previo parere della competente Commissione consiliare. Il programma stabilisce le priorità degli interventi, le modalità operative con cui enti locali e soggetti dello spettacolo interagiscono secondo il principio di sussidiarietà nel sistema regionale dello spettacolo, gli indicatori, i criteri del monitoraggio, le risorse. Il piano annuale è approvato dalla Giunta previo parere della Commissione consiliare competente. Attua il Programma triennale indicando modalità e tempi per la realizzazione degli interventi. Definisce requisiti e modalità di ammissione ai contributi regionali allineandosi ai criteri di valutazione adottati dal MIBACT col DM 1° luglio 2014, con riferimento a qualità artistica e dimensione quantitativa. Si privilegiano le iniziative "che favoriscono l'utilizzo di personale artistico lucano" e si esercita il monitoraggio sul rispetto dei contratti nazionali di lavoro della categoria. (Per il funzionamento dell'osservatorio -anche in quanto strumento di programmazione- si rimanda ai campi 1.C Strumenti di consultazione e 8.J Osservatorio)</p>	nessun riferimento
	C. Strumenti di consultazione	<p>Art. 1 (Principi generali) Art. 2 (Obiettivi strategici e strumenti) Art. 6 (Funzioni della Regione) Art. 10 (Osservatorio regionale per lo Spettacolo)</p> <p>In collegamento col ruolo che attribuisce agli operatori privati e alla programmazione integrata, la Regione Basilicata promuove forme di consultazione con l'AGIS, che tuttavia non sono specificate se non nella disciplina relativa all'Osservatorio Regionale per lo Spettacolo. In quanto strumento di supporto alla programmazione regionale e di monitoraggio, l'Osservatorio riveste quindi anche una funzione di consultazione e rappresentanza. I componenti, nominati con decreto del Presidente della Giunta infatti rappresentano il complesso dei soggetti interessati alle politiche regionali: l'ANCI regionale, un rappresentante dei settori in cui si articola l'Albo regionale degli operatori dello spettacolo (vedi campo 2.C Riconoscimento), un rappresentante AGIS, due dei Conservatori di musica, uno dei lavoratori indicato dalle organizzazioni sindacali "comparativamente più rappresentative", oltre al dirigente dell'Ufficio regionale "Sistemi culturali e turistici e cooperazione internazionale". Il funzionamento dell'Osservatorio è stabilito con regolamento del Dirigente competente (gli uffici regionali hanno quindi un ruolo rilevante nell'osservatorio), si riunisce almeno tre volte l'anno ed esprime un parere non vincolante sul programma triennale, il piano annuale dello spettacolo e gli strumenti indicati.</p>	<p>Art. 3 (Consulte culturali)</p> <p>La Giunta provinciale nomina consulte culturali quali organi consultivi per ciascun gruppo linguistico con funzioni di supporto per l'individuazione degli indirizzi di politica culturale. Il numero dei componenti, è determinato dalla Giunta provinciale. Per esaminare nuovi progetti culturali e programmazioni pluriennali le consulte culturali possono organizzarsi in commissioni o sottocommissioni, coinvolgendo, se necessario, anche organizzazioni o esperte ed esperti esterni, nominati dalla Giunta provinciale.</p>
	D. Ambiti	<p>Art. 3 (Attività dello spettacolo)</p> <p>La promozione e il sostegno riguarda tutti le espressioni e forme delle attività di spettacolo non solo dal vivo, prodotte da soggetti pubblici e privati. Non si precisano i generi: cinema e audiovisivi sembrerebbero compresi (non si individuano tuttavia linee precise di finanziamento collegate alla presente legge).</p>	<p>Art. (1 Finalità')</p> <p>Art. 5 (Pubblicazioni e attività editoriali) Art. 6 (Cinema e media)</p> <p>La normativa è dedicata all'intero sistema della produzione culturale, incluso lo spettacolo. Non sono però previste disposizioni specifiche per il settore dello spettacolo dal vivo ma sono presenti due articoli per l'editoria (art 5) e il Cinema e meda (art. 6).</p>

REGIONE	BOLZANO	CALABRIA
LEGGE	Legge provinciale 27 luglio 2015, n. 9	L.R. 18 maggio 2017, n. 19
1. PRINCIPI	<p>A. Obiettivi e finalità</p> <p>Art. 1 (Finalità)</p> <p>La legge riguarda il complesso delle attività culturali</p> <p>La Provincia riconosce il diritto all'attività e alla partecipazione culturale in quanto espressione di esigenze, condizioni di vita e opportunità individuali e sociali. La legge salvaguarda le tradizioni, il patrimonio culturale locale, lo sviluppo delle arti, dell'economia creativa e dell'innovazione.</p> <p>In particolare, la provincia sostiene lo sviluppo culturale dei gruppi linguistici tedesco, italiano e ladino ai sensi dell'Accordo di Parigi del 5 settembre 1946 tra Italia e Austria, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol, la Costituzione e alle convenzioni UNESCO ratificate nella materia, nel pieno rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dell'ONU.</p> <p>La Provincia sostiene quindi anche o spettacolo dal vivo (produzione, circuitazione, formazione), perseguendo la più ampia partecipazione del pubblico e promuove gli osservatori locali e promuove o cura direttamente l'acquisto, la costruzione, la gestione e il mantenimento di sale di sale teatrali o polifunzionali istituendo un registro provinciale delle artiste e degli artisti.</p>	<p>TITOLO I (Disposizioni generali)</p> <p>Art. 1. (Principi Generali)</p> <p>La legge disciplina l'attività teatrale (non lo spettacolo dal vivo nel suo complesso). A partire dal riconoscimento della funzione culturale, sociale e economica del teatro gli Interventi sono orientati alla partecipazione degli spettatori e a un'equilibrata distribuzione dell'offerta nel territorio.</p> <p>Si riconosce il ruolo delle istituzioni teatrali consolidate e si incentivano le attività teatrali di recente formazione e la formazione professionale. Si segnalano alcuni aspetti identitari: la tutela del teatro grecoromano, anche per valorizzare le aree archeologiche, si incoraggia la drammaturgia italiana contemporanea con particolare riguardo alla cultura calabrese di cui si promuove anche la diffusione all'estero.</p> <p>Si riconosce il valore culturale e sociale del teatro amatoriale.</p>
	<p>B. Strumenti di programmazione</p> <p>nessun riferimento</p>	<p>TITOLO III (Programmazione degli interventi e individuazione dei beneficiari)</p> <p>Art. 12 (Programmazione Regionale)</p> <p>TITOLO IV (Disposizioni di attuazione e finali)</p> <p>Art. 14 (Regolamento di attuazione)</p> <p>La Giunta regionale adotta il piano triennale degli interventi nel sistema teatrale regionale previo parere della competente commissione consiliare. Il piano determina finalità, modalità d'intervento, priorità nonché programmazione e coordinamento delle attività dei soggetti finanziati.</p> <p>Entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio dell'esercizio di riferimento, la Giunta adotta annualmente il programma esecutivo del piano triennale ripartendo le risorse finanziarie.</p> <p>La legge prevede inoltre un Regolamento di attuazione, da adottare entro 60 giorni dalla sua approvazione.</p>
	<p>C. Strumenti di consultazione</p> <p>Art. 3 (Consulte culturali)</p> <p>La Giunta provinciale nomina consulte culturali quali organi consultivi per ciascun gruppo linguistico con funzioni di supporto per l'individuazione degli indirizzi di politica culturale.</p> <p>Il numero dei componenti, è determinato dalla Giunta provinciale.</p> <p>Per esaminare nuovi progetti culturali e programmazioni pluriennali le consulte culturali possono organizzarsi in commissioni o sottocommissioni, coinvolgendo, se necessario, anche organizzazioni o esperte ed esperti esterni, nominati dalla Giunta provinciale.</p>	<p>TITOLO III (Programmazione degli interventi e individuazione dei beneficiari)</p> <p>Art. 13 (Modalità di determinazione dei benefici ed erogazione dei finanziamenti)</p> <p>Il Dipartimento della Giunta competente si avvale di un comitato di tre esperti, selezionati tramite evidenza pubblica, per la valutazione delle istanze, in seguito alla quale il Dipartimento stesso individua soggetti beneficiari, entità finanziamenti e modalità erogazione.</p> <p>Non sono previste forme di consultazione con operatori</p>
	<p>D. Ambiti</p> <p>Art. (1 Finalità)</p> <p>Art. 5 (Pubblicazioni e attività editoriali)</p> <p>Art. 6 (Cinema e media)</p> <p>La normativa è dedicata all'intero sistema della produzione culturale, incluso lo spettacolo. Non sono però previste disposizioni specifiche per il settore dello spettacolo dal vivo ma sono presenti due articoli per l'editoria (art 5) e il Cinema e meda (art. 6).</p>	<p>TITOLO II (Interventi a sostegno del sistema teatrale regionale calabrese)</p> <p>Art. 3 (Ambiti di intervento)</p> <p>La legge si ferisce esclusivamente al settore teatrale e ne disciplina i finanziamenti. I macrosettori di intervento sono: produzione, distribuzione e formazione. Nel dettaglio si menzionano diffusione del teatro calabrese, festival e rassegne, promozione, nuovi autori, mobilità internazionale, ricerca (per l'analisi si rimanda ai campi dedicati)</p>
REGIONE	CAMPANIA	EMILIA-ROMAGNA
LEGGE	L.R. 15 giugno 2007, n.6 <i>Con modifiche apportate dal 30 gennaio 2008 al 15 luglio 2020</i>	L.R. 5 luglio 1999 n. 13
1. PRINCIPI	<p>A. Obiettivi e finalità</p> <p>TITOLO I (Principi, definizioni e funzioni)</p> <p>Art. 1 (Principi generali)</p> <p>Art. 3 (Funzioni della Regione)</p> <p>La regione Campania riconosce ogni forma di spettacolo come mezzo di espressione, formazione, promozione, sviluppo economico. Garantisce autonomia artistica e libertà imprenditoriale. Concorre allo sviluppo dello spettacolo in ogni genere. Garantisce ricerca e confronto nazionale e internazionale. Promuove drammaturgia, creazione contemporanea, espressioni delle minoranze, il ricambio generazionale, integrazione delle culture e valorizzazione delle differenze soprattutto di genere.</p> <p>Gli interventi pubblici sono orientati a consolidamento e sviluppo di produzione, distribuzione, formazione del pubblico, equilibrata distribuzione dell'offerta. Ai fini dell'attuazione garantisce continuità, sviluppo e sostegno all'iniziativa pubblica e privata già riconosciuta dallo Stato o della Regione; stimola e promuove attività territoriale, collaborazione fra soggetti pubblici partecipati e privati, tende alla razionalizzazione delle risorse. L'articolo 3 è dedicato alla Funzioni della Regione e declina in modo molto dettagliato le finalità e le modalità di intervento (riprese in successivi articoli e nei successivi campi di analisi).</p>	<p>Art. 1. (Finalità)</p> <p>A partire da finalità individuate molto sinteticamente (formazione, aggregazione, sviluppo economico, pluralismo, finalità turistiche e educative), la legge fissa obiettivi e forme di concorso da parte dei soggetti istituzionali operanti in materia di spettacoli dal vivo. Orienta gli interventi a produzione, circuitazione, mobilità e formazione del pubblico, perseguendo un'equilibrata distribuzione dell'offerta nel territorio, incentivando la collaborazione fra soggetti pubblici, enti partecipati operanti nel settore e soggetti privati.</p> <p>La Regione, in concorso con gli enti locali "contribuisce alla definizione dei programmi nazionali delle attività di spettacolo"..</p>
	<p>B. Strumenti di programmazione</p> <p>TITOLO II (Modalità dell'intervento regionale)</p> <p>Art. 6 (Programmi di investimento e promozione regionale)</p> <p>Art. 7 (Procedure della programmazione)</p> <p>E' previsto il programma triennale di investimento e promozione dello spettacolo che definisce priorità, obiettivi, modalità di attuazione, criteri per la verifica delle attività soggette a convenzioni ed accordi. Attribuisce le quote delle risorse. In particolare, per garantire continuità, si prevede il 50% delle risorse a favore delle attività caratterizzate da storicità, qualificazione professionale e valore d'innovazione.</p> <p>L'articolo dedicato alla programmazione elenca altre destinazioni dei sostegni e modalità di intervento: residenza multidisciplinare, esercizio cinematografico, progetti speciali, realizzazione e restauro di sedi di spettacolo, realizzazione di aree attrezzate per lo spettacolo viaggiante, promozione, ricerca musicale, alto perfezionamento professionale di danza, attività di spettacolo amatoriale (aspetti ripresi in successivi articoli e nei successivi campi di analisi)</p> <p>Il programma è coordinato con la programmazione regionale dei Fondi strutturali o del Fondo sociale europeo. Si possono concludere accordi con gli enti locali. La Giunta regionale può definire interventi speciali, anche con convenzioni pluriennali, comunicate al Consiglio regionale</p> <p>Le disposizioni per le domande di contributo sono annuali</p> <p>La Giunta trasmette il programma triennale di investimento al Consiglio regionale per l'approvazione, sentito il parere dell'Osservatorio e della Conferenza delle autonomie locali.</p>	<p>Art. 2 (Disposizioni generali)</p> <p>Art. 3 (Funzioni dei Comuni)</p> <p>Art. 5 (Programma regionale)</p> <p>Il "programma regionale per lo spettacolo" viene approvato su base triennale dall'Assemblea Regionale su proposta della Giunta. Questo documento definisce le finalità e le priorità degli interventi, gli obiettivi e i criteri per la definizione delle convenzioni e per la concessione di contributi, le modalità di attuazione degli interventi diretti, le quote dei fondi da destinare ai diversi interventi o contributi</p> <p>La Regione si avvale del Comitato scientifico per lo spettacolo.</p> <p>I Comuni concorrono alla definizione del programma regionale e si occupano di programmazione locale</p>
	<p>C. Strumenti di consultazione</p> <p>TITOLO II (Modalità dell'intervento regionale)</p> <p>Art. 7 (Procedure della programmazione)</p> <p>Art. 8 (Sostegno regionale ordinario alle attività di spettacolo)</p> <p>Pur non indicando modalità precise, o forme strutturate, nel quadro della programmazione la legge prevede di acquisire proposte provenienti dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni di categoria.*</p> <p>* Fino all'approvazione della Lr 15 luglio 2020, n.27, si prevedeva che la ripartizione del fondo tra i settori e le misure di attuazione fossero adottate "sentiti l'osservatorio regionale per lo spettacolo di cui all'articolo 11, le organizzazioni sindacali e le associazioni di categoria, che devono esprimersi entro e non oltre quindici giorni". La disposizione è stata abrogata.</p>	<p>Art. 5 (Programma regionale)</p> <p>Art. 6 (Comitato scientifico)</p> <p>La Giunta si avvale del Comitato scientifico per lo spettacolo per la valutazione dei programmi dei soggetti richiedenti finanziamenti. Il comitato ha funzione consultiva, e la composizione (massimo 5 componenti) e il funzionamento sono stabiliti dalla Giunta.</p> <p>Per la redazione del programma regionale, la Giunta tiene conto, oltre che delle indicazioni del Comitato Scientifico, di quelle del Consiglio delle Autonomie Locali e delle associazioni di categoria</p>
	<p>D. Ambiti</p> <p>TITOLO II (Modalità dell'intervento regionale)</p> <p>Art. 8 (Sostegno regionale ordinario alle attività di spettacolo)</p> <p>Il sostegno regionale è destinato alle attività di spettacolo mediante l'utilizzazione di un fondo suddiviso in settori: attività teatrali, musicali, cinematografiche, della danza e dello spettacolo viaggiante.</p> <p>L'articolo 8, che elenca le forme del sostegno regionale ordinario alle attività di spettacolo, individua campi specifici all'interno dei settori (vedi approfondimenti nei diversi campi di questa analisi), in sintesi per il Settore teatrale: l'attività delle imprese di produzione teatrale, la distribuzione degli spettacoli, promozione e formazione del pubblico, gli esercizi teatrali privati. Le descrizioni sono in linea di massima allineate al FUS. Si rimanda all'articolato per gli altri settori.</p>	<p>Art. 1 (Finalità)</p> <p>Art. 4 (Tipologie di intervento regionale)</p> <p>La legge sostiene lo spettacolo dal vivo intervenendo in materia di attività teatrali, musicali e di danza. Dal punto di vista delle funzioni sostenuti si fa riferimento a produzione e distribuzione di spettacoli, organizzazione di festival e rassegne, iniziative di formazione del pubblico, promozione della ricerca e nuovi autori, formazione degli operatori, tradizioni teatrali e musicali locali, mobilità del pubblico.</p>

REGIONE		FRIULI VENEZIA-GIULIA	LAZIO
LEGGE		L.R. 11 agosto 2014 , n. 16	L.R. 29 Dicembre 2014, n. 15
1. PRINCIPI	A. Obiettivi e finalità	<p>TITOLO I (Residenze creative e culturali) CAPO I (Disposizioni generali) Art. 1 (Finalità)</p> <p>TITOLO II (Programmazione, strumenti, organismi nel settore della cultura) CAPO I (Programmazione, strumenti, organismi nel settore della cultura) Art. 4 (Settori e obiettivi generali degli interventi)</p> <p>La legge riguarda il complesso delle attività culturali. La Regione promuove e riconosce il pluralismo culturale e linguistico, riconosce alla cultura un valore sociale e di sviluppo economico e la considera strumento di convivenza, fondamento dell' autonomia istituzionale e della dimensione europea. Gli interventi regionali nei diversi settori hanno l'obiettivo di sostenere le forme di innovazione, valorizzare la qualità del lavoro con particolare attenzione alle giovani generazioni e alle donne, promuovere l'internazionalizzazione, operare la semplificazione amministrativa.</p>	<p>CAPO I (Disposizioni generali) Art. 1 (Finalità)</p> <p>CAPO II (Spettacolo dal vivo e promozione culturale) Art. 10 (Promozione culturale)</p> <p>Le finalità, sinteticamente indicate all'art. 1, sono la promozione e il sostegno dello spettacolo dal vivo, in tutte le sue forme e delle attività culturali in collegamento alle funzioni di aggregazione della comunità, educazione, formazione. Si attuano con la collaborazione e il coinvolgimento di Roma Capitale e degli enti locali per riequilibrare l'offerta territoriale. La Regione riconosce il valore dell'impresa culturale e degli artisti. All'Art. 10 si definisce la Promozione culturale come l'insieme delle attività finalizzate a favorire conoscenza e fruizione del patrimonio culturale fra cui (con riferimento all'attività teatrale oggetto di questa analisi), la promozione del patrimonio anche attraverso attività di spettacolo dal vivo, la promozione della partecipazione del pubblico, la valorizzazione del repertorio di spettacolo della tradizione greco-romana.</p>
	B. Strumenti di programmazione	<p>Non è previsto dalla legge un programma triennale o un piano annuale come strumento di programmazione.*</p> <p>*Si ritiene che la "programmazione finanziaria generale" del settore sia rinviata alla legge di bilancio annuale, che prevede stanziamenti per ciascuno degli esercizi del triennio di competenza (ma di fatto fissa quelli del primo esercizio del triennio). La LR 21/2019 ha abrogato gli articoli relativi al Documento regionale di programmazione pluriennale e alla Commissione regionale per la cultura formata da esperti esterni in rappresentanza dei diversi comparti.</p>	<p>CAPO III (Programmazione e attuazione) Art. 13 (Documento di indirizzo regionale per lo spettacolo dal vivo e per la promozione delle attività culturali) Art. 14 (Programma operativo annuale degli interventi)</p> <p>La Giunta regionale approva il Documento di indirizzo regionale per lo spettacolo dal vivo e per la promozione delle attività culturali sentito il Consiglio delle autonomie locali (CAL) e il Forum permanente per la cultura e lo spettacolo dal vivo. E' un documento di indirizzo triennale che indica le linee generali programmatiche in materia di spettacolo e di promozione delle attività culturali e contiene: l'analisi del settore in ambito regionale, le linee di indirizzo e gli obiettivi generali, le strategie e le priorità d'intervento, le forme di raccordo con altri programmi regionali, le risorse finanziarie, annuali e triennali, e gli strumenti di attuazione. Il documento può essere aggiornato dalla Giunta sentita la commissione consiliare competente. Il Programma operativo annuale degli interventi è deliberato dalla Giunta acquisito il parere della commissione consiliare competente. Definisce per l'anno di riferimento: gli specifici obiettivi, il riparto dei fondi, gli indirizzi relativi ai criteri e alle modalità di attuazione degli interventi, le modalità di monitoraggio e controllo.</p>
	C. Strumenti di consultazione	<p>TITOLO III (Attività culturali) CAPO I (Spettacolo dal vivo) Art. 9 (Interventi della Regione)</p> <p>Nel testo della legge non sono previste per lo spettacolo dal vivo né forme di consultazione, né commissioni di valutazione (demandate eventualmente ai regolamenti) se non nel caso in cui la valutazione tecnica di qualità dei progetti di iniziative e attività richieda conoscenze specialistiche particolarmente elevate. In questi casi le commissioni di valutazione disciplinate negli stessi regolamenti e avvisi pubblici sono integrate con uno o più componenti esperti designati dall'Associazione Generale Italiana Spettacolo (AGIS), competente per territorio.*</p> <p>*L'articolo inizialmente presente nella legge relativo alla Commissione regionale per la cultura formata da esperti esterni in rappresentanza dei diversi comparti è stato abrogato.</p>	<p>CAPO IV (Organismi e strutture di supporto) Articolo 15 (Modalità di attuazione degli interventi) Art. 17 (Forum permanente per la cultura e lo spettacolo dal vivo)</p> <p>La valutazione delle istanze di contributo sono valutate da COMMISSIONI di cinque componenti, due interni e tre esterni, individuati per esperienza e competenza. La nomina è effettuata con atto del direttore regionale competente nel rispetto del principio di rotazione. I componenti operano a titolo gratuito e non devono versare nelle situazioni di incompatibilità.</p> <p>Il FORUM permanente per la cultura e lo spettacolo dal vivo, è costituito con deliberazione della Giunta sentita la commissione consiliare competente e riunisce nello stesso organismo rappresentanti della pubblica amministrazione, di organizzazioni di categoria e dei lavoratori. E' composto fra l'altro da: tre rappresentanti delle associazioni di categoria, tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore e due rappresentanti delle associazioni o fondazioni partecipate. Sono nominati con decreto del Presidente della Regione, per l'intera durata della legislatura, senza diritto ad alcun compenso. Il Forum, considerato sede di dialogo e confronto, incontra almeno due volte l'anno organismi, operatori e professionisti del settore. Suo compito è fornire alla Giunta indicazioni per la predisposizione del documento di indirizzo.</p>
	D. Ambiti	<p>TITOLO I (Residenze creative e culturali) CAPO I (Disposizioni generali) Art. 2 (Oggetto)</p> <p>TITOLO II (Programmazione, strumenti, organismi nel settore della cultura) CAPO I (Programmazione, strumenti, organismi nel settore della cultura) Art. 4 (Settori e obiettivi generali degli interventi)</p> <p>TITOLO III (Attività culturali) CAPO I (Spettacolo dal vivo) Art. 8 (Definizione)</p> <p>"Ai fini della presente legge per attività culturali si intendono le iniziative di diffusione, documentazione, promozione, produzione e divulgazione delle arti visive, del cinema, della fotografia, delle discipline umanistiche e scientifiche, della letteratura, delle scienze sociali, dello spettacolo dal vivo e di valorizzazione della memoria storica".</p> <p>Le attività culturali sono artcoolate in settori, oltre allo lo spettacolo dal vivo (a), le altre sono: b) attività cinematografica e audiovisiva, c) arti figurative inclusa fotografia, d) divulgazione della cultura umanistica e scientifica; e) valorizzazione della memoria storica.</p> <p>Per spettacolo dal vivo s'intende l'attività di rappresentazione teatrale, musicale, di danza, anche in forme integrate tra loro, in presenza del pubblico.</p>	<p>CAPO I (Disposizioni generali) Art. 2 (Ambito di applicazione)</p> <p>CAPO II (Spettacolo dal vivo e promozione culturale) Art. 3 (Spettacolo dal vivo)</p> <p>Nella definizione dell'Ambito di applicazione, la Regione, interviene, in particolare, a favore di Roma Capitale, degli enti locali, degli altri enti pubblici e dei soggetti giuridici privati operanti nel settore anche mediante la stipulazione di protocolli d'intesa e convenzioni. Gli ambiti relativi allo Spettacolo dal vivo sono le attività teatrali, musicali, di danza, le arti performative, il teatro urbano, le arti di strada, le attività circensi e lo spettacolo viaggiante con riferimento all'attività di produzione. rappresentazione, esercizio teatrale, circuitazione e anche attività laboratoriali e formative, promozione, ricerca e di studio.</p>
REGIONE		LIGURIA	LOMBARDIA
LEGGE		L.R. 31 ottobre 2006, n. 34	Legge regionale 7 ottobre 2016, n. 25
1. PRINCIPI	A. Obiettivi e finalità	<p>CAPO I (Principi e finalità) Art. 1 (Finalità) Art. 2 (Funzioni dell'Ente Regionale)</p> <p>La Regione Liguria riconosce e sostiene lo spettacolo dal vivo nelle sue forme, professionali e amatoriali, in quanto fondamentale espressione culturale, di intrattenimento e fattore di sviluppo. La Regione favorisce la ricerca, la produzione e la distribuzione delle attività di spettacolo anche in integrazione con le altre arti. Incentiva la collaborazione tra soggetti pubblici, enti dello spettacolo e soggetti privati, in un'ottica di razionalizzazione delle risorse. Persegue l'ampliamento del pubblico e l'equilibrata distribuzione dell'offerta anche con finalità turistiche. Promuove il pluralismo, la qualità artistica, la ricerca anche in ottica interdisciplinare, la cultura tradizionale regionale, l'ampliamento della partecipazione con particolare attenzione alle giovani generazioni. Sostiene le attività teatrali e musicali dilettanti in quanto risorsa economica per il territorio, agevola sinergie di carattere finanziario, organizzativo e promozionale, attua il riequilibrio territoriale dell'offerta, sostiene le collaborazioni continuative con organismi pubblici di rilevanza nazionale e internazionale e processi di internazionalizzazione.</p>	<p>TITOLO I (Disposizioni generali) Art. 1 (Finalità)</p> <p>TITOLO V (Attività culturali) Art. 26 (Promozione educativa e culturale)</p> <p>Le finalità individuate "nel rispetto della normativa statale, europea e internazionale", riguardano il complesso della materia culturale e sono relative a conoscenza e fruizione del patrimonio culturale materiale e immateriale. Promozione di arti e spettacolo, della creatività, dell'imprenditorialità, della qualificazione professionale, della sperimentazione, della proprietà intellettuale, dell'accessibilità e partecipazione delle persone con disabilità, divulgazione e salvaguardia delle tradizioni popolari (musica, cultura alimentare, patrimonio linguistico, espressioni delle identità). Fra le finalità anche l'incentivazione del partenariato pubblico e privato, la formazione e aggiornamento professionale, la valorizzazione del volontariato, l'integrazione con le politiche dell'ambiente, del paesaggio, del turismo, dell'artigianato, della ricerca, dell'istruzione e della formazione, del welfare. Alla cooperazione tra i diversi livelli istituzionali si aggiungono gli scambi culturali nazionali e internazionali e la promozione all'estero dell'offerta culturale del territorio lombardo. L'articolo dedicato alla Promozione educativa e culturale descrive questa funzione individuando altre finalità –"favorire la conoscenza e la divulgazione dei valori storici, etnografici, artistici e culturali"- e precisando le nodalità "eventi, mostre, festival, rassegne, convegni, concorsi, attività didattiche".</p>
	B. Strumenti di programmazione	<p>CAPO II (Modalità dell'intervento regionale) Art. 4. (Piano pluriennale di promozione dello spettacolo)</p> <p>CAPO III (Disposizioni finali e transitorie) Art. 11. (Fondo unico per lo Spettacolo dal vivo)</p> <p>Il Piano pluriennale di promozione dello spettacolo, presentato dalla Giunta al Consiglio regionale, definisce gli obiettivi strategici e le politiche da realizzare nella legislatura, indicando le priorità. Definisce gli obiettivi, le modalità d'intervento, i criteri di verifica, i parametri per il riparto degli stanziamenti. L'articolo elenca le diverse modalità di intervento, corrispondenti agli obiettivi (sono riprese nei diversi campi di questa analisi, si rimanda alla lettura dell'articolo per una visione di insieme). Il Fondo unico per lo Spettacolo dal vivo nel quale confluiscono le risorse destinate ai soggetti operanti nella materia riprende i criteri di riparto stabiliti dal Piano pluriennale.</p> <p>*Dal 2012 non viene redatto il Piano. Gli unici piani pluriennali deliberati sono Piano 2008-2010 e proroga al 2012</p>	<p>TITOLO II (Strumenti di programmazione e organismi consultivi) Art. 9 (Strumenti di programmazione) Art. 10 (Programmi provinciali annuali)</p> <p>TITOLO VII (Procedimenti e strumenti attuativi degli interventi) Art. 37 (Piani integrati della cultura) Art. 40 (Sperimentazione)</p> <p>Gli strumenti della programmazione regionale previsti sono, il programma triennale per la cultura e il programma operativo annuale per la cultura, cui si aggiungono i programmi provinciali annuali e i piani integrati della cultura. Il programma triennale per la cultura approvato dal Consiglio su proposta della Giunta regionale, definisce quadro conoscitivo, ambiti e priorità, linee di indirizzo, quadro di riferimento finanziario pluriennale, modalità di raccordo con altri piani, in particolare le modalità di presentazione, a cura di soggetti pubblici e privati, dei piani integrati della cultura e degli interventi oggetto di sperimentazione (con un articolo dedicato). Il programma operativo annuale, approvato dalla Giunta sentita la commissione consiliare definisce: obiettivi prioritari e tempi, modalità di finanziamento, iniziative da realizzarsi direttamente, criteri di selezione, procedure, monitoraggio e controllo, programmazione delle attività amministrative per l'area metropolitana. Il testo di legge analizzato quindi (che per lo spettacolo prevede un articolo di poche righe, il 32) non individua e descrive priorità, criteri e procedure, demandati alla giunta regionale. I Programmi provinciali annuali sono finalizzati a valutare la coerenza col programma triennale e sono presenti alla Giunta dalle Province, con riferimento alle proprie competenze (le attività dell'area metropolitana -quindi dell'ex provincia di Milano- invece sono definite nel programma annuale). La Regione promuove la progettualità locale in forme integrate, multisettoriali che richiedono il coordinamento tra soggetti pubblici e privati, attraverso i piani integrati della cultura finalizzati ad attuare, sia su scala territoriale sia su tematiche, interventi integrati di promozione del patrimonio culturale e di attività ed eventi. Il contenuto dei piani è definito dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta nel quadro del programma triennale. I piani integrati sono presentati da un soggetto capofila individuato dai partner territoriali pubblici e privati.</p>
	C. Strumenti di consultazione	nessun riferimento	<p>TITOLO II (Strumenti di programmazione e organismi consultivi) Art. 11 (Tavoli della cultura)</p> <p>Con modalità deliberate dalla Giunta si istituiscono i Tavoli della cultura, organismi consultivi formati da soggetti pubblici e privati in forma singola o attraverso le loro rappresentanze.</p>
	D. Ambiti	<p>CAPO I (Principi e finalità) Art. 1. (Finalità)</p> <p>La legge disciplina gli interventi e promuove lo spettacolo dal vivo in tutte le sue forme (senza precisazioni rispetto ai generi), comprese quelle amatoriali. Sembra opportuno riportare letteralmente le motivazioni, considerando il rilievo che hanno nel comma uno del primo articolo della legge: l'attività amatoriale è "fondamentale espressione culturale e di intrattenimento, fattore di sviluppo morale e civile idoneo a generare opportunità, investimenti, partecipazione, prodotti qualificati e pone in essere le condizioni per il suo consolidamento e sviluppo". Negli articoli dedicati alle istituzioni culturali partecipate e riconosciute a livello nazionale e evincono i generi teatro, danza, musica, opera lirica.</p>	<p>TITOLO I (Disposizioni generali) Articolo 2 (Ambito di applicazione)</p> <p>TITOLO V (Attività culturali) Art. 26 (Promozione educativa e culturale) Art. 32 (Spettacolo dal vivo)</p> <p>La legge disciplina interventi relativi a promozione e organizzazione di attività culturali e dello spettacolo. Si definisce la Promozione educativa e culturale come il sistema di azioni e iniziative finalizzate a "favorire la conoscenza e la divulgazione dei valori storici, etnografici, artistici e culturali". Le modalità operative individuate sono eventi, mostre, festival, rassegne, convegni, concorsi, attività didattiche, programmi e scambi culturali. Nell'ambito dello spettacolo dal vivo gli ambiti individuati sono danza, musica e teatro in tutti i loro generi limitatamente ad attività professionali, per produzione e distribuzione.</p>

REGIONE	MARCHE	MOLISE
LEGGE	L.R. 3 aprile 2009, n.11	L.R. 12 gennaio 2000, n.5
1. PRINCIP I	<p>A. Obiettivi e finalità</p> <p>Art. 1 (Finalità e oggetto) Art. 2 (Sistema regionale dello spettacolo) Art. 3 (Funzioni della Regione)</p> <p>La Regione riconosce allo spettacolo dal vivo funzioni fondamentali per la crescita culturale, l'aggregazione, l'integrazione sociale, lo sviluppo economico. Questa legge riguarda gli interventi in materia di spettacolo, che hanno l'obiettivo di salvaguardare e sostenere la produzione, la promozione, la formazione del pubblico, l'innovazione gestionale, la più ampia partecipazione dei cittadini e una equilibrata distribuzione dell'offerta culturale nel territorio regionale. Destinatario dei sostegni e al centro delle politiche regionali è il "Sistema regionale dello spettacolo", inteso come coordinamento delle molteplici esperienze nel settore pubblico e privato. La Regione favorisce infatti l'aggregazione, consolidata o temporanea, fra soggetti del settore, la concertazione e la cooperazione con gli enti locali, promuove la nascita di nuovi soggetti, nel rispetto del principio di sussidiarietà. Nell'esercizio delle funzioni di programmazione, coordinamento e controllo la Regione riconosce i soggetti di Primario Interesse Regionale (PIR), favorisce continuità, qualità, professionalità e esercita il monitoraggio.</p>	<p>TITOLO I (Disposizioni generali) Art.2 (Obiettivi)</p> <p>La legge ha scopo di promozione educativa e culturale -e quindi non esclusivamente dedicata allo spettacolo dal vivo- nel territorio della Regione. I tre ambiti di intervento previsti dalla legge sono: - la promozione e organizzazione diretta di attività da parte della Regione (anche in collaborazione con altri soggetti); - il sostegno di attività culturali e manifestazioni; - favorire iniziative culturali locali promosse e realizzati da enti locali e dall'associazionismo.</p>
	<p>B. Strumenti di programmazione</p> <p>Art. 6 (Piano regionale dello spettacolo) Art. 7 (Programma operativo).</p> <p>Col Piano regionale dello Spettacolo [nda: che è parte del PIANO TRIENNALE DELLA CULTURA] si individuano le priorità e le strategie di intervento. E' approvato dalla Assemblea legislativa, che può aggiornarlo prima della sua scadenza, e contiene l'analisi del settore, le linee di indirizzo, i criteri e gli obiettivi, la previsione della quota triennale del Fondo Unico Regionale dello Spettacolo dal vivo. La Giunta presenta annualmente all'Assemblea un rapporto sullo stato della sua attuazione e sui risultati raggiunti col programma operativo. Il piano triennale si attua infatti attraverso il programma operativo annuale che individua le priorità e il riparto delle risorse, la misura percentuale minima del concorso finanziario degli enti locali e degli altri soggetti, pubblici o privati; i criteri e le modalità per la gestione dei bandi per i progetti locali e per la loro valutazione. Nel programma operativo annuale, approvato dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione assembleare, si specificano il riparto e criteri per l'assegnazione delle risorse ai progetti e di interesse regionale e ai soggetti di primario interesse regionale (disciplinati da due diversi articoli, 8 e 9), la misura minima del concorso finanziario richiesto da part di enti locali e altri enti pubblici o privati, i criteri per la gestione dei bandi per i progetti locali.</p>	<p>TITOLO I (Disposizioni generali) Art.4 (Delibera di programmazione culturale triennale) Art.5 (Attribuzioni delle funzioni amministrative e deleghe)</p> <p>TITOLO II (Comitato tecnico-scientifico per le attività culturali) Art.8 (Funzioni)</p> <p>TITOLO III Art.10 (Interventi diretti della Regione)</p> <p>TITOLO V (Manifestazioni di interesse locale: deleghe) Art.12 (Promozione di manifestazioni culturali di interesse locale) Art.13 (Programmi degli Enti delegati)</p> <p>Lo strumento attraverso il quale la Regione programma gli interventi è la delibera di programmazione culturale triennale. Questo documento approvato dalla Giunta regionale e successivamente dal Consiglio regionale: - determina indirizzi e obiettivi dell'intervento regionale; - stabilisce i criteri per l'individuazione delle "iniziative di preminente interesse regionale"; - stabilisce la quote di stanziamenti dedicati rispettivamente agli "interventi di preminente interesse regionale" e agli "interventi di preminente interesse locale". La delibera di programmazione culturale triennale viene aggiornata annualmente con una relazione sugli interventi attuati l'anno precedente comprendendo un consulto analitico delle spese e un rendiconto e analisi degli esiti delle attività organizzate. La Giunta si avvale del lavoro istruttorio del Comitato tecnico-scientifico per le attività culturali che formula proposte per l'impostazione della delibera triennale, da parere previa approvazione della stessa ed elabora una proposta di programma annuale delle attività culturali regionali che include gli interventi diretti della Regione (Art. 10). La legge prevede anche una programmazione annuale degli "Enti delegati" (Comuni, Province e Associazionismo - rif Artt. 5 e 12). Gli Enti delegati adottano annualmente un programma culturale tenendo conto delle iniziative di interesse locale proposte da organizzazioni culturali del territorio. Il programma deve contenere: - il programma di massima delle attività, preventivo delle spese e indicazione di eventuale concorso economico di altri soggetti alla sua realizzazione; - una relazione contenente obiettivi generali e priorità di intervento (rispondente agli indirizzi della delibera regionale triennale di programmazione); - descrizione dei benefici dell'intervento sulla comunità locale.</p>
	<p>C. Strumenti di consultazione</p> <p>non presenti</p>	<p>TITOLO I (Disposizioni generali) Art.4 (Delibera di programmazione culturale triennale)</p> <p>TITOLO II (Comitato tecnico-scientifico per le attività culturali) Art.6 (Istituzione del Comitato tecnico-scientifico) Art.7 (Composizione del Comitato tecnico-scientifico) Art.8 (Funzioni) Art.9 (Decisioni, indennità, segreteria del Comitato tecnico-scientifico)</p> <p>L'intero TITOLO II è dedicato al Comitato tecnico-scientifico per le attività culturali che svolge compiti di consulenza tecnica alla Giunta regionale "avvalendosi del lavoro istruttorio predisposto dalle strutture operative regionali". Il Comitato tecnico-scientifico formula proposte per l'impostazione della delibera triennale di programmazione regionale, elabora la proposta di programma annuale delle attività culturali regionali (individuando anche i parametri di valutazione per l'attribuzione dei benefici), esprime parere in merito al riconoscimento di interesse regionale di attività e manifestazioni ed esprime pareri sui programmi annuali presentati dalle province. Il Comitato è presieduto dall'assessore alla "Cultura" o suo delegato ed è composto dal presidente dell'IRESMO (Istituto regionale per gli studi storici del Molise) e da cinque esperti scelti dalle seguenti aree disciplinari: storico-umanistica, arti visive, teatro, musica, danza e tradizioni popolari, interesse scientifico ed ambientale e comunicazione, cinema ed audiovisivi, editoria.</p>
	<p>D. Ambiti</p> <p>Art. 1 (Finalità e oggetto) Art. 7 (Programma operativo) Art. 9 (Elenco dei soggetti di primario interesse regionale)</p> <p>La legge riconosce lo spettacolo dal vivo nel suo complesso e prevede interventi che salvaguardano le "diverse tradizioni, generi e forme del teatro, della musica, della danza, degli spettacoli di strada e circensi". A fianco delle attività professionali, riconducibili ai progetti e ai soggetti di interesse regionale, sostiene "il teatro amatoriale come funzione di utilizzo dei piccoli teatri". Nell' Elenco dei soggetti di primario interesse regionale si indicano gli ambiti della prosa e della danza (con riferimento alle funzioni di distribuzione, promozione e formazione e per attività stabile), del teatro ragazzi, della musica (anche con riferimento alla tipologia dell'Istituzione Concertistica Orchestrale, alla produzione e promozione della musica lirica) Per tutti questi ambiti si sottolinea la funzione dell'attività in rete</p>	<p>TITOLO I (Disposizioni generali) Art.1 (Ambito di applicazione) Art.3 (Attività culturali)</p> <p>Le attività promosse dalla legge riguardano le aree disciplinari: storico-umanistica e delle tradizioni popolari, editoria, arti visive, comunicazione, teatro, musica, danza, cinema ed audiovisivi, area di interesse scientifico ed ambientale.</p>
REGIONE	PIEMONTE	PUGLIA
LEGGE	L.R. 1 agosto 2018 n.11	L.R. 29 aprile 2004, n. 6
1. PRINCIP I	<p>A. Obiettivi e finalità</p> <p>TITOLO I (Disposizioni Generali) CAPO I (Principi, finalità, obiettivi, funzioni) Art. 1 (Principi) Art. 2 (Finalità) Art. 3 (Obiettivi)</p> <p>La Regione riconosce la cultura in tutti i suoi aspetti come valore essenziale e strumento di espressione, promozione sociale e fattore di sviluppo economico e sociale. Le finalità sono molto ampie e elencate in modo dettagliato, nella descrizione si coglie un'attenzione particolare agli aspetti legati alle trasformazioni della società e al collegamento fra ambiti e discipline. Alcuni punti: -Il tema dell'accesso: collegato alla riduzione degli ostacoli fisici, culturali, sociali ed economici, ai processi di integrazione sociale e agli scambi intergenerazionali. - l'integrazione fra le politiche culturali e gli altri ambiti di intervento regionale: promozione turistica, valorizzazione del patrimonio e del paesaggio, sviluppo economico, salute e al benessere; - cultura digitale e dell'innovazione; - promozione delle dimensioni innovative e di ricerca e della dimensione internazionale - professionalità, tutela del lavoro, rafforzamento dell'impresa e dell'imprenditorialità culturale nella gestione dei beni e delle attività culturali, partenariato pubblico-privato Un punto specifico riguarda la trasversalità della cultura e il coordinamento di politiche e strumenti intersettoriali per potenziare l'impatto economico e sociale, concorrere al benessere individuale e collettivo, contribuire al dialogo interculturale, allo sviluppo sostenibile, alla valorizzazione dei paesaggi culturali Gli obiettivi riguardano in particolare la costruzione di un'offerta diffusa e articolata, il coinvolgimento diretto di tutte le fasce di pubblico, partenariati pubblico-privati, per accrescere l'impatto delle risorse, la promozione di reti finalizzate ad un'offerta di servizi di qualità e efficaci, il sostegno alle iniziative di nuovi soggetti in particolare giovani e progetti innovativi, l'innalzamento dei livelli qualitativi dei servizi culturali</p>	<p>Art. 1 (Finalità) Art. 2 (Funzioni della Regione)</p> <p>La Regione riconosce allo spettacolo valori e funzioni culturali, identitari, di sviluppo economico, di dialogo sociale. La legge definisce gli obiettivi e le forme per raggiungerli, le tipologie di intervento in materia di attività teatrali, musicali, coreutiche, cinematografiche, audiovisive, dello spettacolo viaggiante e circense, garantendo qualità artistica, pluralismo, pari opportunità. Per razionalizzare le risorse economiche e organizzative, la legge favorisce inoltre la collaborazione tra organismi pubblici e soggetti privati. Le finalità sono declinate nelle funzioni della Regione che (ai sensi del decreto legislativo 112/98) sono riconducibili a "programmazione e impulso promozionale in materia di spettacolo con il concorso degli enti locali e sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative". Più nel dettaglio le funzioni riguardano: indirizzo e coordinamento degli interventi relativi a produzione, circuitazione, promozione, formazione del pubblico; azioni equilibrate orientate a diffusione e circuitazione con attenzione alle aree svantaggiate; favorire la collaborazione tra organismi; riconoscere e sostenere le eccellenze artistiche sulla base dei criteri determinati dalla Giunta sentito l'Osservatorio; sostenere l'imprenditoria giovanile; realizzare collaborazioni e progetti con lo Stato e ogni altra istituzione o organismo pubblico o privato.</p>
	<p>B. Strumenti di programmazione</p> <p>TITOLO I (Disposizioni generali) CAPO I (Principi, finalità, obiettivi, funzioni) Art. 4 (Funzioni della Regione)</p> <p>CAPO II (Strumenti di programmazione e di intervento) Art. 6 (Programma triennale della cultura)</p> <p>TITOLO II (Beni, istituti, luoghi della cultura, libro e lettura, attività culturali e di spettacolo) CAPO IV (Attività culturali e di spettacolo) Art 30 (Ambiti di interesse)</p> <p>L'art.4, Funzioni della Regione (citato anche in altri campi) prevede programmazione, indirizzo e sostegno a cultura e spettacolo, conservazione e valorizzazione del patrimonio anche attraverso il coordinamento di risorse, con i differenti livelli istituzionali, con criteri di sussidiarietà e trasparenza. La Regione definisce ambiti e priorità in relazione al quadro finanziario pluriennale e strumenti di intervento nel Programma triennale della cultura, coopera con tutti i livelli istituzionali, con le università e con i soggetti del settore, sostiene l'acquisizione di beni, attua propri progetti, opera in regime di partecipazione, favorisce la programmazione negoziata tramite convenzionamenti e accordi, sostiene tramite contributo le iniziative culturali organizzate da enti terzi. Promuove standard di qualità e la realizzazione di infrastrutture culturali. Gli Strumenti di programmazione e di intervento prevedono il Programma triennale della cultura, come strumento di programmazione. Individua obiettivi, priorità e linee guida, può essere aggiornato su base annuale con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta. È definito nel contesto degli atti di programmazione dello sviluppo regionale, dei documenti di programmazione economica e dei bilanci e contiene una relazione introduttiva sullo stato della cultura in Piemonte, le linee di intervento, gli obiettivi e le priorità di programmazione regionale, gli indirizzi e le priorità per l'impiego delle risorse finanziarie nell'ambito del Fondo per la cultura, i criteri di valutazione, la tipologia dei soggetti destinatari degli interventi e le modalità di accesso. È approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta entro il 30 novembre dell'anno precedente al triennio. La Regione ispira le linee di indirizzo in materia di promozione ai processi di trasformazione e innovazione in atto nella cultura e nella società contemporanea</p>	<p>Art. 5 (Programma regionale) Art. 6 (Osservatorio regionale dello spettacolo)</p> <p>Il programma triennale *- principale strumento di programmazione- indica obiettivi, priorità, procedure, modalità di attuazione e criteri di verifica delle attività. E' approvato dalla Giunta sentito l'Osservatorio regionale dello spettacolo, che svolge assieme funzioni tecniche e di consultazione (vedi campo 1.C Strumenti di consultazione e per funzioni e funzionamento, campo 8.J Osservatori). (A differenza di quanto previsto dalle altre leggi regionali) la Commissione consultiva competente non approva e non è consultata per il programma triennale)</p> <p>*l'ultimo Programma Triennale approvato risale al 2016/2018</p>
	<p>C. Strumenti di consultazione</p> <p>TITOLO I (Disposizioni generali) CAPO II (Strumenti di programmazione e di intervento) Art.7 (Strumenti di intervento) Art. 8 (Partecipazione)</p> <p>TITOLO II (Beni, istituti, luoghi della cultura, libro e lettura, attività culturali e di spettacolo) CAPO IV (Attività culturali e di spettacolo) Art. 31 (Spettacolo dal vivo)</p> <p>E' compito della Giunta garantire sistemi diffusi di partecipazione, istituendo uno o più tavoli della cultura, territoriali o tematici, con soggetti pubblici e privati, singoli, associati o loro rappresentanze. Definire ambiti, composizione, compiti, modalità operative e di partecipazione alla redazione del Programma triennale della cultura. Nella composizione di ogni tavolo è garantita una rappresentanza della commissione consultiva competente. Per quanto riguarda lo Spettacolo dal vivo si precisa all'art. 31 che la Giunta regionale, istituisce un tavolo tematico composto dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale. Gli strumenti di intervento prevedono: - contributi a favore di enti terzi "anche in forma di associazione, di rappresentanza e di categorie di soggetti culturali" - promozione o adesione a iniziative e campagne di promozione con un attivo coinvolgimento della cittadinanza su specifici temi e obiettivi La giunta individua gli ambiti che necessitano di un'attività specialistica consultiva e di supporto tecnico alle strutture regionali e istituisce appositi comitati tecnici di cui definisce la composizione, i compiti e le modalità operative</p>	<p>Art. 2 (Funzioni della Regione) Art. 6 (Osservatorio regionale dello spettacolo)</p> <p>Nell'articolo relativo alle Funzioni della Regione, la legge sottolinea il valore che attribuisce alla consultazione con gli operatori del settore: la Regione infatti esercita le proprie funzioni "con il concorso degli enti locali e sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative". Non risultano però nel corpo della legge forme di consultazioni * con le categorie dello spettacolo e con le organizzazioni rappresentative degli enti interessati, se non all'interno dell' Osservatorio regionale dello spettacolo che è composto da cinque esperti di nomina regionale: tre designati rispettivamente dall'ANCI, dall'Unione delle Province d'Italia (UPI) e dall'associazione di categoria maggiormente rappresentativa, oltre a un rappresentante delle organizzazioni sindacali. L'Osservatorio, oltre ad avere compiti tecnico-scientifici relativi all'elaborazione e analisi di dati, fornisce pareri sulle attività. La legge non istituisce altre commissioni e, solo per il riconoscimento delle eccellenze artistiche, prevede che i criteri siano determinati dalla Giunta sentito l'Osservatorio e la competente Commissione consultiva competente.</p> <p>* la Regione Puglia ha istituito il PES (Partenariato Economico Sociale), che vede la partecipazione dei Sincacati, delle Associazioni Datoriali e delle sigle maggiormente rappresentative del settore. Il PES viene convocato al fine di analizzare e condividere proposte prima che vengano ratificate dalla Giunta Regionale</p>
	<p>D. Ambiti</p> <p>TITOLO II (Beni, istituti, luoghi della cultura, libro e lettura, attività culturali e di spettacolo) CAPO IV (Attività culturali e di spettacolo) Art. 30 (Ambiti di intervento)</p> <p>Gli Ambiti di intervento "anche tra di loro integrati mediante attività di carattere interdisciplinare" sono: a) spettacolo dal vivo; b) cinema, audiovisivo e multimedialità; c) arti plastiche e visive; d) attività di promozione culturale; e) attività di promozione educativa; f) patrimonio linguistico e culturale del Piemonte. e precisano obiettivi trasversali. Il principale obiettivo è l'equilibrata diffusione delle attività culturali e di spettacolo sostenendo la realizzazione e l'ammodernamento di strutture e favorendo lo sviluppo dei circuiti regionali e la diffusione delle residenze artistiche (prioritariamente rivolte alle persone giovani, all'innovazione e al rinnovamento della creazione contemporanea). Si ribadisce che il Programma triennale della cultura ispira le linee di indirizzo all'attenzione ai processi di trasformazione e innovazione in atto nella cultura e nella società contemporanee, a una visione di sistema, all'interdisciplinarietà, alla crescita professionale e artistica</p>	<p>Art. 1 (Finalità) Art. 10 (Fondo unico regionale dello spettacolo)</p> <p>La legge riguarda lo spettacolo nel suo complesso identifica quindi le tipologie di intervento in materia di attività teatrali, musicali, coreutiche, cinematografiche, audiovisive, dello spettacolo viaggiante e circense. L'articolazione è ribadita nell'istituzione del Fondo unico regionale dello spettacolo (FURS) con priorità per i soggetti riconosciuti dal MIBACT</p>

REGIONE		SARDEGNA	SICILIA
LEGGE		L.R. 6 dicembre 2006, n.18	L.R. 5 dicembre 2007, n. 25
1. PRINCIPI	A. Obiettivi e finalità	<p>Art. 1 (Finalità) Art. 2 (Funzioni e compiti della Regione)</p> <p>L'art 1 della legge sancisce le finalità della stessa chiarendo gli obiettivi generali che intende perseguire: valorizzazione e fruizione delle attività di spettacolo (in tutte le loro articolazioni, prosa, danza, musica, circo), intese come fattore di crescita culturale, di espressione artistica, sviluppo economico. L'elemento significativo e specifico è nell' dicitura: "quale componente significativo dell'identità della società sarda". Concetto di identità presente in altre articolazioni della norma. I principi che ne ispirano l'azione sono quelli del pluralismo culturale. Inoltre, nel comma 3 dello stesso articolo si esplicita che ai sensi della normativa regionale n.9 del 12 giugno 2006, la Regione promuove la cultura in sinergia con Stato, altre regioni, istituzioni e centri culturali, pubblici e privati. Gli obiettivi e i modi sono dettagliatamente declinati nell'articolo 2, che elenca le funzioni della Regione (che riprendiamo nei diversi campi). Si rimanda a una lettura dell'articolo per un visione di insieme. Gli obiettivi e i modi sono dettagliatamente declinati nell'articolo 2, che elenca le funzioni della Regione (che riprendiamo nei diversi campi). Si rimanda a una lettura dell'articolo per un visione di insieme.</p>	<p>TITOLO I (Principi generali) Art 1 (Principi e Finalità)</p> <p>Gli obiettivi della norma rispondo ai criteri ai sensi dell'articolo 33 della costituzione, la Regione si pone l'obiettivo di promuovere lo sviluppo delle attività teatrali e di favorirne la diffusione come espressione delle culture e delle identità locali, contrastare la marginalità e il disagio e sostenere la crescita sociale, economica e politica. Le finalità più specifiche sono: 1) Sostenere la spesa corrente dei soggetti pubblici e privati del settore; 2) la spesa di investimento e restauro delle tecnologie e delle attrezzature; 3) garantire l'accesso al credito alle imprese, anche attraverso agevolazioni legata al fondo rischi e ai fondi di garanzia.</p>
	B. Strumenti di programmazione	<p>Art. 3 (Documento di programmazione regionale in materia di spettacolo)</p> <p>Gli strumenti di programmazione sono individuati nell'art.3 che determina contenuti e funzione del "documento di programmazione regionale in materia di spettacolo". Strumento di programmazione che viene istituito dall'assessorato di competenza e approvato in giunta. Documento che contiene: gli obiettivi da perseguire nel triennio, in coerenza con le finalità generali della legge, nonché gli elementi per il coordinamento fra le politiche pubbl Regione e degli enti pubblici territoriali in materia di spettacolo; b) il riparto annuale delle risorse finanziarie da destinare agli interventi, distinto per i singoli comparti delle attività di spettacolo; c) le direttive ed i termini annuali per la presentazione dei progetti e per la concessione, l'erogazione e la revoca dei contributi; d) i principi generali di valutazione dei progetti, che devono essere coerenti con le finalità della presente legge, e in particolare con i seguenti criteri: il l qualità artistica, l'innovazione, la valorizzazione del patrimonio delle tradizioni regionali, l'internazionalizzazione, l'equilibrata produzione di spettacoli regionale, estesa anche alle aree interne o disagiate, il coinvolgimento delle forze sociali, la circuitazione degli eventi, le finalità educative e sociali del genere; e) le direttive d'attuazione della presente legge.</p>	<p>TITOLO II (Programmazione degli interventi) Art. 6 (Programma annuale degli interventi e programmazione triennale)</p> <p>La Regione svolge funzioni di programmazione in materia di spettacolo e dispone misure di sostegno riguardo alla spesa corrente dei soggetti pubblici e privati che operano nel campo dello spettacolo; Per la pianificazione degli interventi in favore delle attività teatrali, l'Assessore regionale [oggi al Turismo, Sport e spettacolo perché la delega ha cambiato assessorato] con proprio provvedimento, sentite le proposte delle province regionali e dei comuni e previo parere dell'Osservatorio di cui all'articolo 15, adotta il piano triennale delle attività teatrali, in coerenza con le funzioni e gli obiettivi sopraesposti. Il piano triennale contiene la programmazione degli interventi e provvede al censimento delle manifestazioni teatrali affermatesi negli anni precedenti che abbiano valori culturali, artistici e rilevanza turistica, indica le risorse utili ad incentivare la produzione artistica ed individua le iniziative di sostegno del settore con particolare riferimento agli interventi strutturali e alle iniziative di informazione e di educazione teatrale. In coerenza alle previsioni del piano triennale, entro il 31 dicembre di ogni anno, previo esame delle istanze presentate dai soggetti aventi diritto, l'Assessore competente approva, con decreto, il programma annuale delle attività teatrali. Tale programma individua e riconosce le strutture teatrali private che si distinguono per la qualità delle attività e per il valore artistico delle produzioni, nonché per la dimensione già acquisita a livello nazionale ed internazionale</p>
	C. Strumenti di consultazione	<p>Art. 5 (Comitato regionale per le attività di spettacolo)</p> <p>La legge individua nell'art.5 un comitato regionale per le attività di spettacolo con una funzione consultiva. Tale comitato prevede una variegata rappresentanza dei diversi pezzi del comparto: dal sovintendente della Fondazione Teatro Lirico (peruliarità della normativa della Regione Sardegna), a un rappresentante delle associazioni concertistiche, al teatro di prosa e di ricerca, alla danza, il direttore del Conservatorio, il direttore artistico dei teatri stabili, indicato alternativamente per ogni triennio dai soggetti afferenti; cinque rappresentanti nominati dai soggetti afferenti alle seguenti catorie di spettacolo: Teatro prosa e/o ricerca, musica, danza, spettacolo di strada e viaggiante, circense e di figura; settore tecnico. Il comitato può essere presenziato, senza diritto di voto, da chiunque del settore voglia assistervi. Una forma di trasparenza e di partecipazione che si allarga all'intero comparto.</p>	<p>TITOLO III (Ordinamento regionale delle attività teatrali) Art 15 (Osservatorio regionale delle attività teatrali) Art 16 (Conferenza regionale delle attività teatrali)</p> <p>Sono due gli strumenti di consultazione previsti. L'Osservatorio regionale delle attività teatrali e la Conferenza delle attività teatrali. L'Osservatorio non ha prevalentemente compiti di rilevazione e analisi dati, ma esprime parere sul piano triennale delle attività culturali, pareri e valutazioni in ordine all'attuazione del programma annuale delle attività teatrali e delle altre misure previste dal Titolo II della presente legge; È un organo che formula indirizzi e criteri per la conferenza regionale delle attività teatrali di cui all'articolo 16. L'Osservatorio è nominato dal Presidente della Regione ed è composto da un membro di ciascuno dei seguenti organi, politici e burocratici, rispettivamente: Assessorato Beni Culturali e pubblica istruzione, Assessorato regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, presidenza della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana; Le direzioni generali dei seguenti dipartimenti: Turismo e Spettacolo, Beni Culturali, Architettura Arte contemporanea (DARC), Pubblica istruzione; poi da un rappresentante per ciascuno dei seguenti enti: Unione delle province siciliane; Anci Sicilia. Poi da quattro esperti con comprovata esperienza nel settore dello spettacolo dal vivo nella storia del teatro, nell'organizzazione dello spettacolo, nell'analisi economica e statistica dello spettacolo, nelle politiche culturali; poi da due rappresentanti delle associazioni teatrali, da un critico teatrale I) da un rappresentante designato dalle associazioni di cui all'articolo 6, comma 5; dal sindacato attori, dal direttore dell'ufficio scolastico regionale, da un rappresentante delle cooperative teatrali. I componenti dell'Osservatorio restano in carica per quattro anni e possono essere confermati.* Poi vi è la conferenza regionale delle attività teatrali promossa dall'assessorato di riferimento, nella norma è indicato l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, oggi è l'Assessore al Turismo, sport e Spettacolo e si configura come un momento di confronto con l'intero comparto, indetta dall'Assessore di riferimento. *L'osservatorio non è mai stato istituito, la Conferenza è stata indetta e tenuta soltanto una volta, in occasione dell'approvazione della legge nel corso dell'anno 2007.</p>
	D. Ambiti	<p>Art. 1 (Finalità) Art. 5 (Comitato regionale per le attività di spettacolo) Art. 8 (Tipologie dell'intervento regionale)</p> <p>Gli ambiti di intervento della Legge sono indicati sin dall'art. 1 comma 1 e 2 e poi trattati nell'art. 5 e 8. È una normativa che abbraccia le attività teatrali, la danza, la musica, lo spettacolo di strada e viaggiante, circense e di figura. Emerge dunque un ampio coinvolgimento di tutti gli ambiti dello Spettacolo dal vivo. A tal fine, la Regione Sardegna ispira la propria azione ai principi del pluralismo culturale, ponendo la qualità artistica (di tutti gli ambiti) a fondamento delle proprie iniziative e avendo particolare attenzione alla valorizzazione del patrimonio culturali e linguistico e alle tradizioni della Sardegna.</p>	<p>TITOLO I (Principi generali) Art 1 (Principi e Finalità) Art. 2 (Attività pubbliche per il teatro)</p> <p>Nell'art 1 la legge parla genericamente di spettacolo. Nell'art.2, attività pubbliche per il teatro, parla di teatro e attività teatrali, specificando che gli obiettivi e le finalità, tra le altre, sono quelle di concorrere a un equilibrato sviluppo delle attività teatrali in tutte le diverse espressioni, generi e forme, comprese quelle amatoriali. Nella prassi vengono incluse anche le attività di danza.</p>
REGIONE		TOSCANA	TRENTO
LEGGE		L.R. 25 febbraio 2010, n. 21 con emendamenti al 18/12/2019	Legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 con le modifiche introdotte da Legge Provinciale 21 novembre 2022, n. 15
1. PRINCIPI	A. Obiettivi e finalità	<p>TITOLO I (Principi generali e disposizioni in materia di programmazione) CAPO I (Principi generali) Art 1 (Oggetto e obiettivi) Art 2 (Principi generali)</p> <p>Un PREAMBOLO precisa che, al fine di conferire organicità alla normativa regionale in tutta la materia culturale, la Regione Toscana ha scelto di riordinare in un testo unico le leggi regionali in materia. La disciplina dello spettacolo individua il "sistema regionale dello spettacolo" per assicurare qualità, pluralismo e un'azione regionale organica e coordinata, garantita dagli enti di rilevanza regionale per cui si prevede l'accreditamento. All' Art. 1 (Oggetto e obiettivi) si elencano gli obiettivi perseguiti dagli interventi della Regione fra cui la qualificazione degli spazi, la tutela delle tradizioni, colte e popolari, la qualificazione dell'offerta di spettacolo, la formazione del pubblico, la promozione dell'educazione alla musica la valorizzazione delle istituzioni culturali di rilievo regionale. L'Art. 2 individua come Principi generali in primo luogo la partecipazione democratica e il pluralismo, da perseguirsi con il sostegno alle espressioni culturali di elevato livello qualitativo "ferma restando la neutralità dell'intervento pubblico". Fra i principi si indicano inoltre la sostenibilità degli interventi pubblici intesa come valutazione dell'impatto economico, la "leale collaborazione fra i livelli istituzionali", l'integrazione con gli altri ambiti delle politiche regionali, la tutela della concorrenza, la promozione dell'innovazione tecnologica e organizzativa. Cultura e spettacolo sono considerate valore essenziale e strumento di crescita umana e se ne sottolinea la funzione sociale e formativa si sottolinea infine il valore sociale e economico delle professionalità che operano nel settore</p>	<p>CAPO I (Disposizioni generali) Art. 1 (Principi e finalità) Art. 2 (Obiettivi generali)</p> <p>CAPO V (Discipline particolari) Art. 21 (Disposizioni a favore dello spettacolo)</p> <p>La legge riguarda la materia culturale nel suo complesso. I principi, gli obiettivi e gli impatti trasversali attesi dell'investimento sono descritti nei primi due articoli della legge. La cultura viene identificata come fattore strategico di sviluppo sociale ed economico, per il miglioramento del benessere individuale e collettivo, strumento di innovazione della creatività e dello sviluppo sostenibile. Nei principi generali troviamo l'inclusività, la promozione di una programmazione partecipata (possibile anche grazie alle reti culturali presenti sul territorio), la collaborazioni pubblico-privato, l'importanza dell'associazionismo culturale e la tutela delle minoranze linguistiche e culturali dei residenti. Fra gli obiettivi generali, quelli rilevanti per il teatro riguardano la programmazione partecipata, la collaborazione tra la Provincia, i comuni e le comunità, un'adeguata distribuzione dell'offerta, lo stimolo al finanziamento collettivo (crowdfunding) e alla partecipazione dei soggetti privati al sostegno delle attività culturali, la riorganizzazione delle istituzioni culturali, la gestione integrata delle attività culturali con i diversi settori (turismo, ambiente, scuola, politiche sociali e giovanili, attività economiche, internazionalizzazione) col concorso di enti locali privati e imprese culturali, la parità dei generi, il sostegno alla domanda, l'inclusione sociale, il sostegno a giovani artisti, il consolidamento delle imprese, la collaborazione con lo Stato, l'Unione europea, la Provincia autonoma di Bolzano e altri enti e con le regioni europee confinanti (principalmente con quelle dell'area linguistica tedesca), la promozione e la realizzazione di progetti culturali con le minoranze linguistiche. Tutto questo assicurando la qualità dell'offerta e rilevando e analizzando sistematicamente i dati. Nell'art.21 che descrive le finalità legate allo spettacolo si esplicita come la Provincia, assicurando l'autonomia e la libertà di produzione, programmazione e iniziativa imprenditoriale, orienti gli interventi sulla produzione, circuitazione, mobilità e formazione del pubblico, perseguendo un'equilibrata distribuzione dell'offerta culturale nel territorio. A tal fine, si incentivano le collaborazioni fra il Centro servizi culturali S. Chiara (strumento operativo della Provincia: vedi descrizione delle funzioni al campo 4A principali istituzioni) , gli enti locali e gli altri soggetti tendendo alla razionalizzazione delle risorse economiche e organizzative</p>
	B. Strumenti di programmazione	<p>TITOLO I (Principi generali e disposizioni in materia di programmazione) CAPO II (Disposizioni in materia di programmazione e di sistema informativo dei beni, delle istituzioni e delle attività culturali) Art. 4 (Programmazione)</p> <p>TITOLO IV (Promozione e organizzazione di attività culturali) CAPO I (Sistema regionale delle attività teatrali, musicali, di danza, cinematografiche e audiovisive) Art. 34 (Funzioni della Regione) Art 35 (Sistema regionale dello spettacolo)</p> <p>Il Programma regionale di sviluppo (PRS) fra le Disposizioni in materia di programmazione economica stabilisce indirizzi, obiettivi, modalità di intervento delle politiche culturali, il Documento di economia e finanza (DEFER) definisce le priorità per l'anno successivo e individua gli interventi da realizzare. La Giunta regionale definisce le modalità operative per l'attuazione degli interventi in favore delle istituzioni culturali di rilievo regionale e le altre organizzazioni di spettacolo previste nell'articolato della legge. Si prevede la partecipazione degli enti locali alla definizione, attuazione e monitoraggio degli interventi. Criteri più specifici di programmazione sono previsti all'art. 34 (Funzioni della Regione) La Regione definisce le linee di sviluppo del sistema regionale dello spettacolo, sostiene gli enti da lei costituiti o cui partecipa. Istituisce il sistema regionale dello spettacolo dal vivo (vedi campo 1.A Obiettivi e Finalità) costituito dagli enti e dagli organismi che cooperano all'attuazione delle linee di sviluppo dello spettacolo in Toscana.</p>	<p>CAPO II (Strumenti della programmazione delle attività culturali della Provincia) Art. 3 (Linee guida per le politiche culturali della Provincia) Art. 3 (Linee guida per le politiche culturali della Provincia)</p> <p>Le linee guida per le politiche culturali sono definite dalla Giunta provinciale e sono aggiornabili annualmente, indicando la programmazione delle attività culturali della Provincia, attraverso un processo di partecipazione attivato grazie anche alla "conferenza provinciale per la cultura" (art. 4) e acquisendo importanti informazioni sul settore grazie al "sistema informativo culturale" (art. 5). Nelle linee guida vengono inoltre definiti gli obiettivi, i mezzi e gli strumenti d'azione, le risorse e i criteri di valutazione per la verifica delle iniziative e degli eventi finanziati o realizzati direttamente. In più, sono definiti i criteri di priorità per gli interventi sulle strutture per lo svolgimento delle attività culturali e le azioni di integrazione con le altre politiche, con attenzione a quelle dedicate alla valorizzazione del patrimonio culturale. La Giunta infine, per la scrittura delle linee guida, tiene conto anche del parere del Consiglio delle autonomie locali e della competente commissione permanente del Consiglio provinciale.</p>
	C. Strumenti di consultazione	<p>TITOLO IV (Promozione e organizzazione di attività culturali) CAPO I (Sistema regionale delle attività teatrali, musicali, di danza, cinematografiche e audiovisive) Art. 37 (Commissione regionale dello spettacolo dal vivo) Art 40 (Criteri di ammissibilità e di valutazione dei progetti)</p> <p>TITOLO V (Disposizioni finali e transitorie) Art 53 (Regolamento di attuazione)</p> <p>Le legge istituisce la Commissione regionale dello spettacolo dal vivo, organismo consultivo della Giunta regionale, col compito di formulare proposte e osservazioni. E' composta da quindici esperti nelle discipline dello spettacolo dal vivo e dal responsabile della struttura regionale competente. Si articola in sottocommissioni per settore (prosa, danza e musica, compresa musica popolare contemporanea) e rimane in carica per la durata della legislatura. L'Art.53 indica i requisiti per la composizione e le modalità di organizzazione e funzionamento della Commissione. L' Art. 40 prevede la valutazione dei progetti proposti per il sostegno finanziario da parte della Commissione e precisa che gli esperti che la compongono sono nominati "con le modalità stabilite dalla Giunta regionale" .</p>	<p>CAPO II (Strumenti della programmazione delle attività culturali della Provincia) Art. 3 (Linee guida per le politiche culturali della Provincia) Art. 4 (Conferenza provinciale per la cultura) Art. 5 (Sistema informativo culturale e valutazione delle politiche culturali)</p> <p>CAPO IV (Attività culturali di rilievo provinciale) Art. 14 (Sostegno dell'associazionismo culturale di rilievo provinciale)</p> <p>CAPO V (Discipline particolari) Art. 21 bis (Fondo unico provinciale per lo spettacolo) Art. 22 (Centro servizi culturali S. Chiara)</p> <p>Per la delineazione delle linee guida per le politiche culturali, la Giunta provinciale attiva un processo di partecipazione con diverse occasioni e modalità. Tiene innanzitutto conto del parere del Consiglio delle autonomie locali e della competente commissione permanente del Consiglio provinciale. Per raccogliere indicazioni e valutazioni del mondo della cultura, promuovere il dialogo e il confronto con gli operatori culturali e presentare il rapporto annuale sulle attività culturali (vedi campo 8.J Osservatorio) l'assessore competente indice annualmente una conferenza provinciale per la cultura cui sono invitati i rappresentanti degli enti culturali pubblici e privati, delle autonomie locali, delle federazioni delle associazioni culturali, delle scuole musicali e dei musei, i responsabili delle biblioteche e delle istituzioni scolastiche e formative provinciali e paritarie e gli operatori culturali e gli altri oggetti collegati al settore della cultura. Per favorire il coordinamento delle attività dell'associazionismo culturale, l'assessore promuove inoltre, periodicamente la consultazione delle organizzazioni qualificate ai sensi "Sistema di qualificazione dei soggetti culturali" (vedi campo 2.C Riconoscimento) Infine, per la valutazione qualitativa e delle domande presentante al Fondo Unico provinciale per lo spettacolo e per la valutazione dei risultati attesi è costituita una commissione composta da tre esperti.</p>
	D. Ambiti	<p>TITOLO I (Principi generali e disposizioni in materia di programmazione) CAPO I (Principi generali) Art. 1 (Oggetto e obiettivi)</p> <p>TITOLO IV (Promozione e organizzazione di attività culturali) CAPO I (Sistema regionale delle attività teatrali, musicali, di danza , cinematografiche e audiovisive)</p> <p>La precisazione dei generi e delle discipline è precisata nel titolo del CAPO I del TITOLO IV: attività teatrali, musicali, di danza, cinematografiche e audio visive. L'Art. 1 per quanto riguarda la musica precisa che i sostegni regionali riguardano anche la musica popolare contemporanea e "ogni forma di espressione musicale diversa dalla musica lirica, sinfonica o colta"</p>	<p>CAPO V (Discipline particolari) Art. 21 (Disposizioni a favore dello spettacolo)</p> <p>La legge si riferisce al macroambito della cultura, dedicando il Capo V alle discipline particolari (così intese dalla legge). In particolare l' art. 17 è dedicato al Sistema bibliotecario trentino, l'art. 18 al Catalogo bibliografico trentino l' art. 19 alle Scuole musicali, l'art. 20 agli Ecomusei; l'art. 21 alle Disposizioni a favore dello spettacolo; l'art. 22 ter agli interventi a sostegno dell'editoria e il Capo VI ai musei. Gli ambiti per quanto riguarda lo spettacolo sono le attività e le produzioni teatrali, musicali e coreutiche, quelle cinematografiche e audiovisive.</p>

REGIONE	UMBRIA	VALLE D'AOSTA	
LEGGE	L.R. 6 agosto 2004, n. 17	L.R. 19 dicembre 1997, n. 45	
1. PRINCIPI	A. Obiettivi e finalità	<p>Art 1 (Oggetto) Art 2 (Principi e finalità) Art 6 (Piano regionale per lo spettacolo)</p> <p>Le finalità della legge secondo sono la definizione di obiettivi, le funzioni dei soggetti istituzionali e le tipologie di interventi in materia di spettacolo - attività teatrali, musicali, di danza, cinematografiche e audiovisuali. Si riconosce spettacolo quale momento di promozione culturale, cultura civile e sviluppo economico e l'impegno a valorizzarne la crescita, a tutelare le specifiche tradizioni di spettacolo, favorire processi innovativi, perseguire il pluralismo culturali, garantirà la qualità artistica e promuovere il coordinamento tra istituzioni. Si favorisce la costruzione di collaborazioni tra enti, soggetti pubblici, operatori e soggetti privati al fine di equilibrare la distribuzione di attività di spettacolo sul territorio e di promuovere formazione, ricerca e partecipazione del pubblico. Le finalità dell'intervento regionale sono definite nel piano regionale per lo spettacolo di durata triennale.</p>	<p>Art. 1 (Finalità) Art. 2 (Contributi)</p> <p>La legge della Valle D'Aosta, regione a statuto speciale, è del 1997, la più vecchia fra quelle esaminate: emanata prima della riforma Bassanini del 1998 e del riforma costituzionale del 2001, non ha recepito nel linguaggio e nelle modalità operative le funzioni emerse nel sistema e nelle normative nazionali negli ultimi 25 anni, è quindi concentrata sulla specificità del territorio. Obiettivo della legge è favorire lo sviluppo dell'attività teatrale come componente importante della creazione e diffusione culturale con particolare attenzione a produzione distribuzione, promozione, ricerca e tutela del patrimonio etnico-linguistico. Favorire inoltre la formazione professionale, il cambio generazionale e il teatro ragazzi. Per raggiungere queste finalità e favorire il pluralismo la regione contribuisce al finanziamento delle compagnie teatrali nell'ottica del pluralismo culturale linguistico.</p>
	B. Strumenti di programmazione	<p>Art 6 (Piano regionale per lo spettacolo) Art 7 (Programma annuale per lo spettacolo)</p> <p>Il Piano regionale per lo spettacolo è il documento di durata triennale approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta, che stabilisce: - finalità e priorità dell'intervento regionale; - modalità con cui enti locali operatori e soggetti dello spettacolo interagiscono all'interno del sistema regionale secondo il principio di sussidiarietà; - risorse finanziarie. Alla formulazione del Piano regionale per lo spettacolo partecipano attraverso partenariato istituzionale e sociale. Il Programma annuale per lo spettacolo, documento programmatico approvato dalla Giunta, che attua il piano triennale salvaguardando l'equilibrio territoriale attua il programma annuale e regola: modalità e tempi degli interventi, iniziative culturali e promozionali che coinvolgono i soggetti dello spettacolo, attività dirette della Regione, risorse finanziarie.</p>	<p>Art. 10 (Commissione e piano di riparto) Art. 12 (Linee di intervento e di sviluppo)</p> <p>La Giunta, su proposta dell'assessore competente in materia di cultura, delibera linee triennali di intervento e di sviluppo per il settore e l'ammontare delle risorse. E' previsto il piano di riparto annuale dei contributi, predisposto da una commissione nominata dalla Giunta su proposta dell'assessore (vedi campo 1.C Strumenti di consultazione).</p>
	C. Strumenti di consultazione	<p>Art 3 (Funzioni e compiti della Regione) Art 6 (Piano regionale per lo spettacolo) Art 9 (Comitato scientifico)</p> <p>Consultazione e confronto con gli operatori di settore si articolano in tre diverse modalità: la collaborazione di operatori dello spettacolo e istituti di ricerca pubblici e privati alle attività dell'Osservatorio, la partecipazione attraverso "concertazione e partenariato istituzionale e sociale" alla redazione del Piano regionale per lo spettacolo, l'istituzione del Comitato scientifico composto da non più di cinque esperti in materia di spettacolo designati dalla Giunta. Il comitato è in carica fino al termine della legislatura e svolge funzioni consultive per la valutazione di progetti proposti a contributo regionale e all'individuazione della rilevanza delle attività di spettacolo (i componenti non possono essere amministratori o direttori di organismi dello spettacolo).</p>	<p>Art. 10 (Commissione e piano di riparto)</p> <p>La commissione incaricata del piano di riparto dei contributi è nominata dalla Giunta su proposta dell'assessore e è composta da: il dirigente (come presidente) e un funzionario (come segretario) della struttura regionale, due esperti (di cui uno francofono), un rappresentante dell'AGIS. La commissione verifica coerenza e qualità dell'attività delle compagnie sovvenzionate e valuta l'attività amatoriale. Per i rappresentanti esterni all'amministrazione è previsto rimborso e gettone di presenza.</p>
	D. Ambiti	<p>Art 1 (Oggetto)</p> <p>La legge "definisce gli obiettivi, le funzioni dei soggetti istituzionali, le tipologie di intervento in materia di attività teatrali, musicali, di danza, cinematografiche e audiovisuali, successivamente denominate " spettacolo".</p>	<p>Art 1 (Finalità) Art. 3 (Soggetti beneficiari)</p> <p>La legge è dedicata alle attività teatrali (produzione, distribuzione, promozione, ricerca, salvaguardia del patrimonio storico ed etnico-linguistico), tanto professionale che amatoriale, con un riferimento particolare all'area del teatro per ragazzi e giovani.</p>

REGIONE	VENETO
---------	--------

LEGGE	Legge regionale 16 maggio 2019, n. 17
-------	---------------------------------------

1. PRINCIPI	A. Obiettivi e finalità	<p>TITOLO I (Disposizioni generali e di programmazione) CAPO I (Disposizioni generali) Art. 2 (Principi) Art. 3 (Finalità)</p> <p>La legge riconosce la cultura come risorsa fondamentale per la crescita umana, sviluppo sociale economico e della comunità. In particolare, la legge sostiene e promuove l'attività partecipata per l'elaborazione delle politiche culturali, con il coinvolgimento sia della cittadinanza sia degli altri livelli di governo territoriale, in un'ottica di governance. Nello specifico, la legge prevede forme di cooperazione strutturali e funzionali con lo Stato, gli enti locali e altri soggetti pubblici e privati (sostenuto e approfondito anche nell'art. 6 "Forme di collaborazione con lo Stato, con gli enti locali e con i soggetti privati.). In parallelo, la Regione promuove il pluralismo culturale così come la valorizzazione del patrimonio e della cultura veneta, il raccordo delle politiche culturali con le altre politiche pubbliche, l'accessibilità dell'offerta culturale, la professionalità culturale, l'internazionalizzazione e la creatività giovanile. In generale, i principi e le finalità della legge abbracciano l'intero comparto, puntando a promuovere sia la qualità delle diverse produzioni culturali quanto la loro sostenibilità economica. Gli obiettivi quindi specifici si possono così riassumere: - Aumento della qualità dei servizi e delle produzioni culturali; - Valorizzazione e conservazione patrimonio materiale e immateriale; - Promozione delle diverse culture espressione della storia e del patrimonio linguistico delle comunità locali del Veneto; - Riconoscimento del ruolo della cultura nelle strategie di sviluppo; - Sviluppo di una progettualità culturale inserita in un progetto europeo nazionale e interregionale; - Sostegno dello studio e ricerca; - Internazionalizzazione; - Intento costitutivo di sistemi regionali degli istituti e luoghi della cultura e dello spettacolo; - Distribuzione dell'offerta culturale; qualificazione/riqualificazione degli spazi culturali e musei già esistenti; - Promozione spettacolo dal vivo professionistico; - Valorizzazione del repertorio teatrale e linguistico del teatro amatoriale; - Promozione comparto audiovisivo; - Sostegno delle attività economiche e dell'occupazione giovanile nel settore culturale; - Sviluppo dell'impresa culturale e creativa anche attraverso le nuove tecnologie; - Formazione professionale degli operatori culturali; - Riconoscimento del ruolo del volontariato come espressione di cittadinanza attiva nell'ambito culturale; - Riconoscimento dei luoghi della cultura come centri di produzione culturale e di sviluppo di nuovi linguaggi creativi; - Educazione alla lettura; - Promozione del partenariato pubblico-privato.</p>
	B. Strumenti di programmazione	<p>TITOLO I (Disposizioni generali e di programmazione) CAPO II (Programmazione) Art. 7 (Programma triennale della cultura.) Art. 8 (Piani annuali)</p> <p>La legge prevede due strumenti di programmazione: un programma triennale della cultura - programma intersettoriale con le linee di indirizzo strategiche e le priorità di intervento - e i piani annuali - distinti per settore disciplinare, con i criteri, le modalità, gli strumenti di attuazione e la ripartizione delle risorse per ambiti di intervento. L'attività di programmazione avviene in modo partecipato, tenendo conto dei dati di monitoraggio forniti dal Sistema informativo regionale della cultura e in raccordo con le altre politiche pubbliche.</p>
	C. Strumenti di consultazione	<p>TITOLO I (Disposizioni generali e di programmazione) CAPO I (Disposizioni generali) Art. 10 (Consulta regionale della cultura) Art. 11 (Conferenze regionali di settore.)</p> <p>La legge istituisce la Consulta regionale della cultura con funzioni consultive e propositive rispetto al Programma triennale. Nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale in carica per la durata della legislatura regionale, la consulta include tra i suoi componenti esperti e rappresentanti nei settori dei beni, dei servizi, delle attività culturali e di spettacolo e delle principali associazioni di categoria, i rappresentanti degli enti locali con specifiche deleghe alla cultura e due consiglieri regionali indicati dalla commissione consiliare competente per materia, di cui uno espressione della minoranza consiliare. Inoltre, la Regione prevede l'organizzazione di conferenze regionali tematiche di settore per ciascun ambito di intervento di cui all'articolo 4, con la partecipazione dei soggetti pubblici e privati operanti nel territorio regionale nonché di esperti nelle materie a livello regionale, nazionale ed europeo.</p>
	D. Ambiti	<p>TITOLO I (Disposizioni generali e di programmazione) CAPO I (Disposizioni generali) Art. 4 (Ambiti dell'intervento regionale)</p> <p>Gli ambiti dell'intervento regionale, sono: a) i beni culturali come definiti dal Codice e il patrimonio culturale costituito da beni materiali e immateriali; b) i servizi culturali, intesi come attività rispondenti a bisogni della comunità e caratterizzati da continuità temporale, forniti da musei, archivi, biblioteche e da altri istituti e luoghi della cultura, nonché da strutture espositive e di consultazione; c) le azioni e le iniziative culturali realizzate dalla Regione, da enti, da strutture di gestione e fruizione permanente dei beni, istituzioni pubbliche o private di studio e ricerca, e da associazioni senza fine di lucro che operano nei settori della cultura e da loro aggregazioni a livello regionale; d) le attività di studio e ricerca e diffusione del patrimonio, le tradizioni e le eccellenze storiche e artistiche del Veneto; e) le attività teatrali, musicali, coreutiche, cinematografiche, editoriali e audiovisive; f) le attività che favoriscono la formazione, l'educazione e la partecipazione del pubblico.</p>